



CITTÀ DI IMOLA

SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI

ORDINANZA N. 1209 DEL 28 dicembre 2007

Oggetto: ordinanza orari commercio. Anno 2008.

IL SINDACO

- **PREMESSO** che con D.Lgs 114/1998 è stato introdotto il nuovo schema di riferimento per la disciplina degli orari del commercio articolato nel seguente modo:
 - le norme statali fissano il limite orario entro e oltre il quale gli esercizi non possono effettuare l'apertura, il numero massimo di ore di apertura quotidiana, il sistema generale di orari e di deroghe allo stesso;
 - i regolamenti comunali si limitano a disciplinare gli aspetti ad essi affidati dalla normativa statale;
 - gli operatori commerciali effettuano la scelta dell'orario di apertura nel rispetto delle norme statali e dei criteri comunali;
- **RILEVATO** che è stata data esecuzione alle competenze comunali in tema di fissazione degli orari e delle giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali mediante l'approvazione della delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 31.05.2007,
- **DATO ATTO** che in data 18.10.2007 con Prot. Gen. n. 52997 è stata inviata alle associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato, ai Sindacati, alle associazioni dei consumatori e rappresentanti di alcune medie e grande strutture di vendita una proposta di calendario delle aperture domenicali e festive per il 2008 (che riprendeva il calendario già utilizzato per il 2007) e che in data 21.11.2007 è stato svolto un incontro con le medesime durante il quale è stata confermata la proposta inviata con l'indicazione di eliminare la previsione del CRAME come giornata di apertura fuori dal centro storico;
- **VISTO** inoltre il provvedimento regionale che anticipa l'inizio dei saldi al 5 gennaio e la richiesta conseguente delle Associazioni di inserire la data del 6 gennaio tra quelle di apertura;
- **RITENUTO** quindi di provvedere in merito;

DISPONE

- Che gli operatori commerciali appartenenti al settore del **COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA** si attengano, per l'anno **2008**, alle seguenti disposizioni in ordine a:



1. ORARIO GIORNALIERO

- Ai sensi dell'art. 11, 2° comma del D.Lgs. 114/1998, gli esercizi commerciali al dettaglio possono effettuare l'apertura al pubblico dalle ore 07,00 alle ore 22,00.
Nel rispetto dei limiti di tale fascia oraria, l'esercente può liberamente determinare il proprio orario di apertura e chiusura dell'esercizio, non superando le tredici ore di apertura giornaliera.
Relativamente agli esercizi di vicinato del Settore Alimentare, potrà essere consentita, ai sensi dell'art 13, III c. del D.Lgs. 114/1998, l'apertura anticipata antimeridiana a partire dalle ore 06,00, previa richiesta da parte dell'esercente interessato, fermo restando il limite massimo di apertura di 13 ore giornaliera.
Il limite massimo delle 13h giornaliera resta valido anche nelle giornate di apertura domenicale e festiva.
- Ciascun esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio mediante l'apposizione di un cartello, o altro mezzo idoneo. A tale scopo, ciascun operatore commerciale effettua comunicazione scritta dell'orario prescelto al Servizio Attività Economiche del Comune di Imola.
- Eventuali modifiche dell'orario di apertura prescelto debbono essere rese note al pubblico e all'Ufficio Comunale competente, con le stesse modalità previste al punto precedente.

2. CHIUSURA INFRASETTIMANALE

- Ai sensi dell'art. 11, 4° c. del D.Lgs. 114/'98, ciascun esercente può prevedere una mezza giornata di chiusura infrasettimanale, a scelta dell'operatore.
- Ai fini della chiusura infrasettimanale di mezza giornata l'ora convenzionale di termine dell'orario antimeridiano viene fissata alle ore 14,00.

3. GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE

- Nei giorni domenicali e festivi è obbligatoria la chiusura delle attività commerciali al dettaglio, comprese anche le seguenti giornate:

01 Gennaio
Domenica di Pasqua
Lunedì di Pasqua
25 Aprile
01 Maggio
02 Giugno
13 Agosto
15 Agosto
01 Novembre
25 Dicembre
26 Dicembre

Gli esercizi del Settore Alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il Sindaco definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.



4. DEROGHE ALLA CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

- I seguenti EVENTI determinano, per i prossimi mesi dell'anno 2008, la POSSIBILITA' DI DEROGA ALL' OBBLIGO DI CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA da parte degli esercizi commerciali ubicati nel territorio comunale, o in parti di esso, maggiormente interessate dai flussi turistici e di utenza. Di seguito si individuano le due zone del territorio (zona del Centro Storico e zona ubicata Fuori dal Centro Storico), gli eventi e le date ad esse collegati:

CENTRO STORICO	FUORI CENTRO STORICO
<i>EPIFANIA (06/01)</i>	<i>EPIFANIA (06/01)</i>
<i>IMOLA IN MUSICA (06/07/08 giugno)</i>	<i>DOMENICA ANTECEDENTE LA PASQUA (16/3)</i>
<i>C.R.A.M.E.</i>	
<i>I°, II° e III° DOMENICA DEL BACCANALE)</i>	<i>I° e II° DOMENICA DEL BACCANALE</i>

Fino al raggiungimento del "quorum" di otto deroghe previste dall'ultima parte dell'art. 11, 5° c. del D.Lgs. 114/1998, agli esercizi commerciali imolesi viene attribuita la possibilità di effettuare ulteriori aperture nelle giornate domenicali e festive, fatte salve le date di chiusura obbligatoria precedentemente individuate al punto 3. paragrafo 1.

Relativamente alle predette aperture, gli esercenti interessati dovranno far pervenire idonea e anticipata comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima della data di prevista apertura.

Conformemente a quanto contenuto all'art. 11, 5° c. del D.Lgs. 114/1998, gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nel mese di dicembre, fatte salve le date di chiusura obbligatoria precedentemente individuate al punto 3. paragrafo 1.

Nella giornata del 6 gennaio (nella fascia antimeridiana) sarà consentita l'apertura al pubblico degli esercizi di vendita specializzati nella vendita di giocattoli.

5. DEROGHE PER STAGIONALITA' TURISTICA

In virtù di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 114/'98 e in attuazione della Delibera di G.R. n. 154 del 13.02.2001, annualmente, nel periodo dal 01 Aprile al 30 Giugno, nell'ambito dell'area delimitata e definita dal nuovo P.R.G. come Zona dell'insediamento urbano storico "A" e nelle aree prospicienti i Viali Andrea Costa e Dante, come meglio specificato nella cartografia già allegata all'Ordinanza sindacale n. 339/2001, gli esercenti possono, in deroga a quanto previsto ai punti precedenti, determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura, sospendere la chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva, dandone preventiva comunicazione al Servizio comunale competente.

6. PARTICOLARI ATTIVITA' DI VENDITA

Valgono le esclusioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 114/1998.

La disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa non si applica pertanto:

- agli artigiani iscritti all'albo di cui all'art. 5, comma 1° della L. 443/'85 per la vendita nei locali di produzione e nei locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria ovvero



per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione dell'opera o alle prestazioni di servizio;

- agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della L. 580/1993, che vendono direttamente al dettaglio i prodotti provenienti prevalentemente dalle rispettive aziende, ai sensi del D.Lgs. 228/2001;
- alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.

Gli esercizi specializzati nella vendita di auto e/o moto e/o camper devono osservare il contenuto del presente provvedimento. Qualora nelle giornate domenicali e/o festive non comprese nelle deroghe già autorizzate si svolgano manifestazioni a livello nazionale di lancio e/o promozione di nuovi modelli, la concessionaria che ha in esclusiva i modelli, può tenere aperto l'esercizio per effettuare la mostra senza vendita degli stessi.

In tutti i casi in cui è necessario accertare la specializzazione di vendita esercitata, l'esercente potrà produrre apposita autodichiarazione da formulare ai sensi del D.P.R. 403/1998.

7. ATTIVITA' DI VENDITA IN ORARIO NOTTURNO

Le richieste di vendita in orario notturno verranno autorizzate a condizione che l'attività non generi inquinamento acustico. Tale autorizzazione può essere immediatamente revocata con Determina dirigenziale.

8. SANZIONI

Valgono le sanzioni previste all'art. 22, 3° c. del D.Lgs. 114/'98.

IL SINDACO

Massimo Marchignoli